INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 2017 – Olympus Italia

(Causa C-486/17)[1]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 4 – Importo delle soglie degli appalti pubblici – Appalti che possono presentare un interesse transfrontaliero certo – Domanda manifestamente irricevibile»

1. *Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Ambito di applicazione – Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo – Esclusione – Obbligo di rispettare le regole fondamentali e i principi generali del Trattato FUE*

   (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 4)

   (v. punti 17, 18)

2. *Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Esistenza di un eventuale interesse transfrontaliero – Sussistenza di elementi che consentono di fornire una risposta utile – Insussistenza – Irricevibilità manifesta*

   (Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 4; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

   (v. punti 19-23)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Italia) con ordinanza del 22 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2017, è manifestamente irricevibile.

1 GU C 374 del 6.11.2017.